

Cassazione civile sez. III, 14/09/2026, n. 25298

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere Rel.
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. iscritto al n. 2188/2026
R.G. nel giudizio di opposizione a precetto pendente al n. 939/25 r.g. del
Tribunale di Bari
promosso da
Ru.Mi., rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Ruggiero, con
domiciliazione digitale come per legge

contro

Di.Gi., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Michele Di Terlizzi,
con domiciliazione digitale come per legge
a seguito di ordinanza del Tribunale di Bari n. 1728/2026 depositata il
27/01/2026;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del
11/06/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
uditi i Pubblici Ministeri, in persona dei Sostituti Procuratori Generali Anna
Maria Soldi e Fulvio Troncone, che, nel richiamare e confermare le conclusioni
scritte depositate, hanno chiesto che la Corte di Cassazione enunci ai sensi
dell'art. 363-bis c.p.c., i principi di diritto meglio appresso
riportati;
udito l'Avvocato Fabrizio Michele Di Terlizzi per
Di.Gi.

FATTI DI CAUSA

1. Ru.Mi. ha proposto, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizione all'esecuzione, nella forma
dell'opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza di Di.Gi., con cui gli è stato
intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 27.101,14, oltre interessi, in forza della

sentenza n. 2945/2024, emessa dal Tribunale penale di Lecce, che, all'esito del giudizio di primo grado, lo ha condannato al pagamento, in favore della parte civile

Di.Gi., di una provvisoria di Euro 20.000,00, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio da quest'ultimo sostenute (per Euro 6.783,92). A sostegno dell'opposizione, Ru.Mi. ha lamentato, tra l'altro, il difetto di efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto relativamente al capo inerente alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile, in assenza di un'espressa attribuzione di esecutorietà da parte del giudice penale, nella specie non presente.

2. Il Tribunale di Bari, sentite le parti, ha disposto, a norma dell'art. 363-bis cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione sulla seguente questione di diritto: "se ed eventualmente in che termini la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale sia automaticamente dotata di provvisoria esecutività, con la conseguenza che, anche in difetto di espressa attribuzione di esecutorietà, la stessa possa fungere da titolo esecutivo ai fini dell'avvio della esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile".

3. Il Primo Presidente, con decreto 16/03/2026, ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale e lo ha assegnato alla Terza Sezione civile.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha chiesto l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. come riportate in epigrafe nel senso che: "il regime di provvisoria esecutività delle statuizioni civili di condanna dettato dall'art. 282 c.p.c. non opera nei casi in cui la parte civile abbia esercitato l'azione in sede penale atteso che in tal caso la disciplina di riferimento è solo quella dettata dal codice di procedura penale (artt. 539 e seguenti c.p.p.); il capo recante la regolamentazione delle spese liquidate a favore della parte civile vittoriosa in sede penale accessorio a una condanna generica al risarcimento del danno o a una condanna specifica alle restituzioni e al risarcimento del danno, non provvisoriamente esecutiva, non può essere provvisoriamente esecutivo; il capo recante la regolamentazione delle spese liquidate a favore della parte civile vittoriosa in sede penale accessorio a una condanna specifica alle restituzioni e al risarcimento del danno, dichiarata dal giudice provvisoriamente esecutiva, o al pagamento della provvisoria ex art. 540, secondo comma, c.p.p., può essere provvisoriamente esecutivo sempre che vi sia un'espressa statuizione del giudice penale in tal senso".

5. Di.Gi., a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria per l'udienza pubblica.

6. Alla pubblica udienza del 11/06/2026 il Collegio, uditi i Sostituti Procuratori generali, che hanno concluso per l'enunciazione del principio di diritto come da memoria e l'Avvocato dell'originario intimante opposto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre nessuno è comparso per Ru.Mi., ha riservato la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il contrasto, compiutamente delineato dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale, è presente, come accennato dalla detta ordinanza, anche nella giurisprudenza di questa Corte, atteso che, secondo una più recente pronuncia (Cass. 18/07/2024 n. 19899), il capo della sentenza penale di condanna dell'imputato e (o) del responsabile civile alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotato di provvisoria esecutività, perché, ai

sensi dell'art. 540 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 cod. proc. civ., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisoria, che è provvisoriamente esecutiva per legge; secondo altra, di poco precedente, pronuncia (Cass. 21/11/2023 n. 32380), la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 cod. proc. civ.

2. Il Collegio reputa che la questione interpretativa sollevata dal Tribunale di Bari comporta la necessità, alla stregua del contesto normativo vigente, come modificato a seguito dei provvedimenti normativi successivi all'entrata in vigore del codice di procedura penale e dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, sia in ambito civile che penale, dell'elevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni che si vanno a esporre.

3. In via preliminare il Collegio ribadisce che l'elevazione della questione di legittimità costituzionale non è preclusa dalla sede del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis cod. proc. civ. atteso che il contrasto interpretativo che si riscontra nella giurisprudenza di legittimità e di merito, e del quale l'ordinanza del Tribunale di Bari dà ampiamente conto, tanto che la questione è stata ritenuta meritevole di soluzione con riferimento alla sede dell'udienza pubblica, non è risolvibile in via di mera esegesi delle norme e richiede, viceversa, la prospettazione di questione di conformità alla Costituzione della normativa vigente in tema di provvisoria esecutorietà o meno della condanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile nel processo penale con riferimento al primo grado di giudizio.

4. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. atteso che secondo la più recente pronuncia della Corte costituzionale (Corte costituzionale n. 126 del 16 luglio 2026): "Nella sentenza n. 119 del 2015, questa Corte ha ritenuto ammissibile l'incidente di legittimità costituzionale sollevato dal giudice della nomofilachia in funzione dell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, a norma dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. In quell'occasione, si è rilevato che, sebbene nell'ipotesi del terzo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile e quindi il processo sia chiuso, l'incidentalità della questione è assicurata "dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, "altro" rispetto ad essa" Lo stesso argomento vale per l'enunciazione del principio di diritto in sede di rinvio pregiudiziale, e vale anzi a fortiori, perché, in tal caso, il giudizio a quo non è chiuso. Invero, ai sensi del medesimo art. 363-bis cod. proc. civ., la Corte di cassazione, enunciato il principio di diritto, restituisce gli atti al giudice che ha disposto il rinvio (quinto comma), il quale è vincolato dal principio stesso (sesto comma). Non sussiste, quindi, dubbio alcuno che questioni di legittimità costituzionale possano essere sollevate dalla Corte di cassazione nella prospettiva dell'ulteriore corso del giudizio,

come d'altronde questa Corte ha recentemente evidenziato (sentenza n. 125 del 2026)."

5. Il Collegio è consapevole che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1, cod. proc. pen., ossia della norma che regola le restituzioni e il risarcimento dei danni in favore della parte civile, laddove non prevede la provvisoria esecutività per legge della condanna al pagamento delle spese legali, limitandola al solo capo di condanna alle restituzioni e al risarcimento

del danno, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del 1996, ma ritiene che il contesto normativo delineatosi successivamente al predetto intervento della Corte costituzionale, che pure tornò a pronunciarsi in tema con la sentenza n. 232 del 2004, consenta di prospettare nuovamente una questione di legittimità costituzionale della normativa del codice di procedura penale vigente, ma questa volta dell'art. 541 cod. proc. pen., anziché dell'art. 540, comma 1, cod. proc. pen., laddove esso non prevede che il capo della sentenza penale che decide sulle spese in favore della parte civile sia munito della provvisoria esecutività per legge.

6. Il Collegio reputa che non sia possibile confermare la conclusione dell'esclusione della provvisoria esecutività del capo relativo alle spese di costituzione di parte civile della sentenza penale di primo grado di cui alla più recente pronuncia in tema di questa Corte (Cass. 18/07/2024 n. 19899) e per come richiesto dalla Procura generale nella memoria per l'udienza pubblica, atteso che il mutato contesto normativo, di cui a breve si dirà, anche con riferimento agli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, non consente di pervenire a conclusione confortante circa l'autonomia dell'azione civile allorché essa sia esercitata nel processo penale. Il Collegio, tuttavia, ritiene pure che neppure la tesi della applicabilità dell'art. 282 cod. proc. civ. (così come sembra prospettare Cass. 21/11/2023 n. 32380), in via di analogia o al fine di colmare una lacuna del tessuto normativo del codice di rito penale possa essere adottata, stante la mancanza di un richiamo espresso della norma del codice di procedura civile da parte del codice di procedura penale, con formula di rinvio di carattere generale e nei limiti della compatibilità. L'adozione di questa ultima tesi, ossia della immediata applicabilità dell'art. 282 cod. proc. civ. alle sentenze penali di primo grado potrebbe, inoltre, essere astrattamente essere colpita dal divieto di analogia in malam partem con riferimento alla posizione dell'imputato, che si vedrebbe gravato dell'obbligo di immediato pagamento delle spese in favore della parte civile pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel codice di rito penale. È, nondimeno, doveroso evidenziare che sin dai primi commenti alla normativa del codice di procedura penale del 1988 si affermò che il sistematico riferimento alla normativa del codice di rito civile per quanto riguarda aspetti essenziali della disciplina del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (quali quelli della capacità processuale della parte e della presenza nel processo con il ministero del difensore) induceva a ritenere legittimo il ricorso alle norme del codice di procedura civile, con le cautele e gli adeguamenti del caso al fine dell'interpretazione e dell'eventuale integrazione delle disposizioni del codice di procedura penale che risultassero ambigue o incomplete. Pure la dottrina immediatamente successiva all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 rimarcò che esso aveva di mira una ricostruzione della presenza della parte civile nel processo penale secondo un'impronta marcatamente civilistica anche se non tutte le previsioni risultavano, allora, in linea con detta impostazione. Giova, peraltro, evidenziare, a opinione del Collegio, che nel codice di procedura penale del 1930 la mancata attribuzione di provvisoria esecutorietà per legge al capo della sentenza penale riguardante le spese di parte civile, desumibile dal combinato disposto degli artt. 488, 489 e 489-bis del cod. proc. pen. trovava un adeguato parallelismo nel testo allora vigente dell'art. 282 cod. proc. civ., che consentiva l'attribuzione in via giudiziale della provvisoria esecutorietà alla sentenza civile nei soli casi ivi previsti e comunque non in via generale ma a seguito di istanza di parte, mentre nell'attuale assetto normativo la mancanza sul punto di una previsione generale nel codice di procedura penale vigente viene a stridere, per le ragioni che si vanno a esporre, con la previsione di carattere generale di cui all'art. 282 cod. proc. civ. come risultante dalla modifica apportata dalla legge n. 353 del 1990 e in vigore da oltre trent'anni.

7. Il Collegio, ritiene, quindi, che debba essere, per le ragioni che si vanno ad esporre, percorsa la strada della denuncia di costituzionalità, poiché non risulta praticabile l'adozione di una

interpretazione correttiva o comunque costituzionalmente orientata (si veda in tema di spese nel procedimento possessorio Corte cost. n. 379 del 14/11/2007 e con riferimento al procedimento monitorio Corte cost. n. 276 del 13/07/2000) dell'art. 541 cod. proc. pen. nella parte in cui non dispone la provvisoria esecutorietà del capo della sentenza penale concernente le spese in favore della parte civile.

8. È necessario effettuare, in via preliminare, una breve disamina delle modifiche normative intervenute di recente sul tessuto del codice di procedura penale originariamente vigente e dell'interpretazione che di esse ha dato la giurisprudenza di questa Corte. A seguito delle modifiche al testo del codice di procedura penale apportate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150 del 10/10/2022 all'art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. rubricato "Formalità della costituzione di parte civile" sono state aggiunte le seguenti parole "agli effetti civili", cosicché la lett. d) dell'art. 78 cod. proc. pen. risulta così formulata: "l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili".

9. Secondo un recente arresto delle Sezioni Unite penali di questa Corte (Sez. U penali n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023) in tema di individuazione del regime temporale di applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito della detta modifica normativa, strettamente correlata all'aggiunta, nel corpo dell'art. 573 cod. proc. pen., di un comma 1-bis, è venuta a mutare la stessa configurazione dell'azione civile nel processo penale, poiché: "Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente "alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile", come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicché, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente "fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa" (Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01).".

10. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite penali afferma che, a seguito delle modifiche delle richiamate disposizioni, ossia dell'art. 78, comma 1, lett. d) e dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. "il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residua per i soli effetti civili, dall'art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell'atto di costituzione e tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile".

11. Da tanto, consegue, a opinione del Collegio, che l'azione civile esercitata nel processo penale è, oramai, a seguito delle richiamate modifiche del codice di rito penale, assimilata, quanto a disciplina processuale, all'azione civile proposta nella sede civile. In altra parte della richiamata sentenza le Sezioni Unite penali affermano, infatti, che "2.5. Se, dunque, di medesimo giudizio "rinvio" per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile.". Sullo specifico punto della provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di primo grado relativo alle spese in favore della parte civile la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte non dubitava, ancora oltre un decennio fa, che la sentenza penale di condanna di primo grado avesse efficacia provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. (così Cass. Sez. I penale, n. 4908 del 31/01/2013) e che detta esecutività non poteva essere sospesa dalla Corte di cassazione, in quanto "la Corte di Cassazione ha sì il potere di sospendere ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen.

l'esecuzione della condanna civile, ma non anche la parte che inerisce al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile...".

12. Nel caso all'esame il giudizio penale si è concluso, in primo grado, con la sentenza n. 2945 del 29/11/2024 del Tribunale di Lecce e la costituzione di parte civile è stata necessariamente effettuata dopo il 1/01/2023 atteso che il procedimento penale reca, come leggibile nell'intestazione della sentenza, il n. 490 del 2023, cosicché la formulazione dell'art. 78 cod. proc. pen. come risultante dalla novella operata dal legislatore delegato con il D.Lgs. n. 150 del 2022, e vigente dal 30/12/2022, ai sensi dell'art. 99-bis dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2022, risulta pienamente applicabile nella specie.

13. A fronte della sempre più piena equiparazione dell'azione civile spiegata nel processo penale all'azione civile esercitata nella sede propria stima il Collegio non manifestamente infondata la questione di non conformità all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione della disposizione in base alla quale la sentenza che accoglie la domanda proposta nel processo penale sia priva, con riferimento al capo relativo alle spese di lite, della provvisoria esecutività prevista per tutte le sentenze emanate a seguito di un'azione civile di condanna, di accertamento o costitutiva, dall'art. 282 cod. proc. civ.

Deve, infatti, ribadirsi che la provvisoria esecutività è riconosciuta, ormai pacificamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche ai capi di condanna al pagamento delle spese di lite che accedono a sentenze di accertamento o costitutive.

Era, infatti, del tutto minoritario, ed è allo stato del tutto superato, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pure severamente criticato in dottrina, che escludeva la provvisoria esecutività per il capo sulle spese di lite accedente a sentenze di accertamento o costitutive (l'ultimo epilogo in tema risulta essere quello espresso da Cass. 12/07/2000 n. 9236).

È, viceversa, e da oltre un ventennio, del tutto prevalente l'affermazione secondo la quale (Cass. 3/08/2005 n. 16262; Cass. 25/01/2010 n. 1283) a norma dell'art. 282 cod. proc. civ., nella formulazione novellata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, che ha introdotto nell'ordinamento la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.

La giurisprudenza di questa Corte si è fatta pure carico di precisare che (Cass. 20/12/2012 n. 23631) che la sentenza n. 232 del 2004 della Corte costituzionale non può essere letta quale sentenza che esclude che l'art. 282 cod. proc. civ. si applichi alle sentenze di rigetto nel merito della domanda e ciò anche con riferimento al capo relativo alle spese.

Deve, inoltre, evidenziarsi che, a seguito della semplificazione dei riti processuali civili e dell'introduzione di forme alternative di accertamento e condanna, quali il procedimento semplificato, anche per le sentenze emanate all'esito del processo di cui agli artt. 281 decies e segg. cod. proc. civ., è oramai prevista l'esecutività per legge, come da richiamo operato dall'art. 281 terdecies cod. proc. civ. all'art. 282 cod. proc. civ. e quindi con riferimento a provvedimenti resi all'esito di un procedimento nei quali l'istruttoria non è complessa.

In breve, la testuale mancata previsione della provvisoria esecutorietà al capo della sentenza penale relativa alla condanna alle spese in favore della parte civile comporta che situazioni del tutto

equivalenti sono trattate in modo del tutto differente e tanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Né, per la sua chiarezza ed univocità, il testo della norma può interpretarsi in un senso che ne implicherebbe la piena e radicale disapplicazione: si tratta, pertanto, di una questione non superabile in via meramente interpretativa.

14. La mancata previsione della provvisoria esecutività alla sentenza penale con riferimento alle spese in favore della parte civile è, inoltre, a opinione del Collegio, contraria al principio di economia processuale (come declinato dalla Corte costituzionale anche con riferimento ai rapporti tra processo civile e processo penale: Corte cost. n. 138 del 14/05/2008), atteso che la parte civile deve, al fine del recupero delle spese, attendere l'esito definitivo del processo penale, attraverso, sovente, i due gradi del giudizio di merito e la fase di legittimità, ovvero tentare di munirsi di un titolo giudiziale diverso dalla sentenza penale e provvisto di provvisoria esecutorietà, quale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con conseguente duplicazione di procedimenti giurisdizionali, suscettibili pure di non celere definizione, specie nel caso in cui sia proposta opposizione e la provvisoria esecutorietà del monitorio venga sospesa.

15. La questione relativa alla mancata previsione della provvisoria esecutività del capo relativo alle spese di lite della sentenza penale di condanna è rilevante nel presente procedimento e con riferimento all'oggetto del giudizio nel quale è stato sollevato il rinvio pregiudiziale, atteso che dalla sua risoluzione dipende l'enunciazione, in un senso o nell'altro, di un diverso principio di diritto al fine di orientare la decisione del giudice di merito remittente. Ciò nel senso di formulazione di un principio di diritto che estenda la provvisoria esecutività del capo sulle spese della parte civile alle sentenze penali di primo grado, atteso che le sentenze emanate in grado d'appello ne sarebbero, sia nel regime di cui all'art. 622 cod. proc. pen. che in quello delineato dall'art. 573, comma 1-bis, comunque dotate, trattandosi di sentenze pronunciate da un giudice civile d'appello ovvero nel senso della emanazione di un principio di diritto che escluda la provvisoria esecutività del capo di condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile delle sentenze penali di condanna di primo grado.

16. Stima, ancora, il Collegio che la mancata attribuzione della provvisoria esecutività per legge al capo relativo alle spese in favore della parte civile contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione alla stregua del mutato contesto normativo, atteso che l'attuale formulazione dell'art. 78, comma 1, lett. d) del codice di rito penale e l'art. 573, comma 1-bis, dello stesso codice configurano l'azione civile esercitata nel processo penale quale un'azione non autonoma, ma del tutto equiparata, sia nel suo momento iniziale che nell'epilogo in fase d'impugnazione e di rinvio, all'azione civile esercitata nella sede sua propria, ragione per cui non appare conforme al principio di uguaglianza e al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, nella specie risarcitori, escludere, per il capo relativo alle spese in favore della parte civile di detta sentenza il trattamento accordato al capo relativo alle spese di lite accedente alla sentenza emessa all'esito del giudizio civile di primo grado.

In via generale, secondo il Collegio, la carenza della previsione di provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull'azione civile, con riferimento al capo relativo alle spese, appare del tutto eccentrica nell'ambito delle tutele, atteso che il codice del processo amministrativo emanato con D.Lgs. n. 104 del 2/07/2010, prevede la provvisoria esecutività generalizzata della sentenza di primo grado, come risulta dal combinato disposto degli artt. 89 e 98, comma 1, cod. proc. amm., laddove è previsto che la esecutività della sentenza di

primo grado possa essere sospesa, ricorrendone i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile, dal giudice dell'impugnazione.

Analoghe previsioni, in termini di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado sono contenute nel D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (si veda l'art. 78, comma 3).

I detti testi di norme processuali sono stati emanati dopo l'introduzione, nel rito civile di cognizione, della provvisoria esecutorietà generalizzata per legge della sentenza civile e possono essere, a opinione del Collegio remittente, essere assunti a sostegno della generalizzata esecutività delle sentenze di primo grado anche nell'ambito delle giurisdizioni speciali: e ognuno di quelli, per quanto possa occorrere, anche quale *tertium comparationis* ai fini della valutazione della violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo di una ormai irragionevole diversificazione di disciplina di situazioni equivalenti.

17. Il Collegio, alla stregua del mutato quadro normativo e dell'assetto giurisprudenziale sopra delineati, in gran parte mutati dopo gli interventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 232 del 2004 e n. 94 del 1996, ritiene, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata la questione della conformità a Costituzione della mancata attribuzione per legge della clausola di provvisoria esecutività per le sentenze penali di condanna nel capo relativo alle statuizioni in favore della parte civile e ritiene, come già prospettato, che la soluzione in via meramente interpretativa del contrasto delineatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito non possa essere utilmente seguita.

18. Il Collegio ritiene, in conclusione, che debba essere rilevata di ufficio e sottoposta alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la condanna del pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile è provvisoriamente esecutiva per legge.

19. Vanno, pertanto, impartite le disposizioni di cui appresso per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la contestuale sospensione del presente procedimento di rinvio pregiudiziale fino alla definizione del relativo incidente.

P.Q.M.

La Corte,

visto l'art. 23 della Legge n. 87 dell'11 marzo 1953,

rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 541, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la condanna del pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile è provvisoriamente esecutiva per legge;

sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2026.